



REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CORSO

emendato dal Consiglio Accademico con delibera n. 88 del 13 novembre 2013

1. I Consigli di Corso rappresentano le singole Scuole comprese nei vari Dipartimenti.

Ogni Consiglio di Corso è costituito dai professori delle discipline afferenti al Corso di Diploma Accademico da uno studente designato fra gli iscritti al Corso e nominato dalla Consulta degli Studenti.

Ove la Scuola abbia un'unica cattedra caratterizzante si possono unire più Scuole dello stesso Dipartimento in un unico Consiglio.

2. Il Consiglio di Corso:

a) opera per realizzare gli obiettivi didattici del Corso e i percorsi formativi nell'ambito di criteri generali deliberati dal Consiglio Accademico;

b) esamina e propone al Consiglio Accademico gli obiettivi, i contenuti e i programmi delle singole discipline preventivamente formulati dai Consigli di Scuola;

c) definisce le prove d'ingresso al Corso, nell'ambito dei criteri generali dettati dal Regolamento didattico e dal Consiglio Accademico e ne cura lo svolgimento;

d) valuta la situazione curriculare e i crediti/debiti formativi dei singoli studenti eventualmente nominando un'apposita commissione di valutazione;

e) esamina i piani di studio presentati dagli studenti, dando agli stessi eventuale supporto tecnico di orientamento anche mediante l'individuazione di un tutor; approva i piani di studio elaborati;

f) formula ogni altra proposta riguardante la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico di cui al capoverso 7, art.2 della Legge 508/99, dallo Statuto e dai Regolamenti;

g) il Consiglio di Corso viene convocato dal Referente del Consiglio di Corso stesso;

h) ciascun componente il C.d.C., in caso di assenza, ha l'obbligo di conferire delega ad un collega dello stesso C.d.C., accettando senza riserve il suo operato e le decisioni verbalizzate. Ogni docente presente non può ricevere più di due deleghe dai colleghi assenti.

i) i verbali delle riunioni, approvati dai presenti entro e non oltre sette giorni (valida l'approvazione via mail) saranno inviati dal referente a tutti i componenti del C.d.C. (presenti e assenti) e per conoscenza al Direttore.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
“Francesco Morlacchi”
Istituzione di Alta Cultura

3. Il Referente del Consiglio di Corso:

- a)** è eletto dal Consiglio di Corso all'inizio dell'A.A., con votazione a scrutinio segreto e rimane in carica per due A.A.AA.:
- b)** è, a tutti gli effetti, il rappresentante ufficiale del Consiglio di Corso;
- c)** è il tramite ufficiale di comunicazione fra i Consigli di Corso, la Direzione, il Consiglio Accademico e i Dipartimenti;
- d)** convoca il C.d.C. con almeno otto giorni di anticipo sulla data di riunione prevista tramite e-mail a ciascun componente e per conoscenza al Direttore;
- e)** coordina i calendari dei Corsi e degli esami;
- f)** propone la commissione degli esami e della prova finale che viene successivamente nominata dal Direttore al quale compete la designazione del controrelatore;
- g)** ha l'obbligo di essere presente alle eventuali convocazioni e riunioni stabilite dal Direttore e dal Consiglio Accademico;
- h)** in casi di assoluta necessità il referente può farsi temporaneamente sostituire da un altro componente il C.d.C. che goda della fiducia del referente stesso;
- i)** in caso di dimissioni verrà sostituito da altro Docente eletto dal Consiglio di Corso;
- l)** la carica di referente del C.d.C. è incompatibile con quella di Coordinatore di Dipartimento, salvo particolari casi da valutarsi in sede di Consiglio Accademico.